

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 7 maggio 2014;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento) adottato dall’Autorità con delibera dell’8 agosto 2012;

VISTA la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (“*Direttiva sul commercio elettronico*”);

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno*”;

VISTO il Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68 “*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza a norma dell’art. 4 legge 31 marzo 2000, n. 78*”;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS9477 del 17 aprile

2014, volto a verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli degli articoli 20, 21, commi 1, lettere *a)*, *b)* *f)* e *g)*, e 2, lettera *a)*, 22, commi 1 e 4, lettere *a)*, *b)* ed *e)*, 23, comma 1, lettere *b)* e *n)*, 24 e 25, comma 1, lettera *d)*, del Codice del Consumo, poste in essere dal Signor Newwfsf Niw;

CONSIDERATO quanto segue

I. IL FATTO

1. Secondo due segnalazioni pervenute, rispettivamente, da un'associazione di consumatori e da un'associazione a tutela dei marchi, nonché in base ad informazioni acquisite d'ufficio ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo, il professionista, attraverso i siti *internet* riconducibili ai seguenti 13 nomi a dominio:

- *adidaspredator2014.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 96.127.178.153;
 - *2014footballboots.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 96.127.178.153;
 - *f50botas.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 108.178.60.186;
 - *mercurialazul.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 108.178.60.190;
 - *mercurialnewvapor.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 69.175.18.178;
 - *mercurialspeed.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 108.178.60.190;
 - *predatorlzsl.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 108.178.60.190;
 - *2013newsoccercleats.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 108.163.234.86;
 - *predatorlzabsolado.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 108.178.60.190;
 - *f50mercurial.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 108.178.60.190;
 - *ashoes4u.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 204.45.31.51;
 - *blazer2cheap.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 204.45.31.52;
 - *jordan11bredsk.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 204.45.30.156;
- prospetterebbe ai consumatori italiani la possibilità di acquistare *on-line* scarpe originali a marchio Nike.

2. Nelle segnalazioni si evidenzia che le informazioni presenti nei 13 nomi a

domino sopra indicati risulterebbero idonee ad ingannare i consumatori inducendoli ad assumere una decisione di natura commerciale che diversamente non avrebbero preso. Infatti, le scarpe pubblicizzate come prodotti a marchio Nike risulterebbero, in realtà non originali ma contraffatte. I domini in questione, per come sono strutturati si presentano come degli outlet della grande marca che consentono di effettuare acquisti con diverse monete avvalorando così l'idea nei visitatori dei domini in questione, che si tratti di operatori che sfruttando gli indubbi vantaggi derivanti dalla globalizzazione dei mercati consentono agli acquirenti di comprare i prodotti offerti in vendita a prezzi particolarmente convenienti.

3. La circostanza che in realtà si tratta di prodotti contraffatti emerge dalla segnalazione dell'associazione INDICAM, che ha inoltrato all'Autorità la denuncia del titolare del marchio Nike, il quale, a fronte di lamentele di vari consumatori che avevano acquistato prodotti sui siti di cui trattasi, afferma di aver proceduto attraverso i propri tecnici, ad una puntuale verifica di tutti i siti indicati, per determinare se proponessero prodotti originali acquistati nel mercato parallelo. La segnalazione evidenzia che i siti in questione per il loro allestimento e la grafica utilizzata, riportano numerose immagini tratte dal sito ufficiale Nike, possono facilmente trarre in inganno i consumatori ed indurli a ritenere che i prodotti ivi raffigurati sono prodotti originali proposti ad un prezzo outlet e, pertanto, che gli stessi si possono acquistare sfruttando i vantaggi derivanti generalmente dalle transazioni on-line per poi rendersi conto che in realtà i prodotti acquistati non sono originali.

4. Già nella *home page* dei seguenti 13 nomi a dominio:

- *adidaspredator2014.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 96.127.178.153;
- *2014footballboots.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 96.127.178.153;
- *f50botas.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 108.178.60.186;
- *mercurialazul.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 108.178.60.190;
- *mercurialnewvapor.com* attestato all'indirizzo IP 69.175.18.178;
- *mercurialspeed.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 108.178.60.190;
- *predatorlzsl.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 108.178.60.190;
- *2013newsoccercleats.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 108.163.234.86;
- *predatorlzabsolado.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 108.178.60.190;

- *f50mercurial.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 108.178.60.190;
 - *ashoes4u.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 204.45.31.51;
 - *blazer2cheap.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 204.45.31.52;
 - *jordan11bredsk.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 204.45.30.156;
- scorrono in *super* le immagini e le fotografie tratte dal sito ufficiale Nike e si può accedere a tutto il catalogo di prodotti attualmente in vendita risparmiando dal 50% al 70% sul prezzo ufficiale di listino.

5. A quanto sopra, si aggiunga che dalla segnalazione presentata dall'Adoc risulta che recentemente sono state sequestrate 1 milione e 700.000 calzature, il 95% delle quali prodotte in Cina, che recavano marchi contraffatti, soprattutto Nike. I sequestri sono avvenuti ad opera degli organi di polizia preposti ed i prodotti sono stati sottoposti a specifiche analisi di laboratorio dalle quali sarebbe emerso che numerosi campioni di calzature importate dalla Cina, fra cui scarpe e scarpine per bambini anche a marchio Nike, destinate alla vendita nei mercati di tutta Europa, contengono percentuali allarmanti di cromo esavalente, sostanza altamente cancerogena. Nel caso di specie, da informazioni a mezzo stampa, sembra che la Procura competente abbia contestato agli importatori, oltre ai reati di commercio di prodotti contraffatti, ricettazione e frode in commercio, anche il reato di commercio di prodotti pericolosi ed il delitto colposo contro la salute pubblica come conseguenza dell'adulterazione dei beni di cui trattasi.

6. Nella segnalazione presentata l'Adoc sostiene che il fenomeno della immissione in commercio di prodotti realizzati con sostanze tossiche si sta configurando come un problema di dimensioni maggiori di quelle che si percepiscono in via immediata. Ci troviamo, secondo l'associazione segnalante, di fronte ad un vero e proprio allarme sociale. Sul punto, nella denuncia si afferma che usualmente nel processo di lavorazione delle scarpe, soprattutto da ginnastica di pelle, viene utilizzato il cromo trivalente sostanza priva di tossicità. Quando però i prodotti vengono realizzati con materiali scadenti e le pelli utilizzate sono di cattiva qualità, nel processo chimico di concia si autogenera il cromo esavalente sostanza altamente tossica. Da alcune analisi condotte nel laboratorio chimico della Unione Nazionale Industria Conciaria a Milano è emerso che, su numerosi campioni di calzature sequestrate di cui si è sopra accennato, le percentuali di cromo esavalente sono risultate anche 6 o 7 volte superiori ai limiti consentiti dalla legge. Nella segnalazione si evidenzia che la sostanza di cui trattasi a contatto con la pelle può causare eczemi, con il rischio, nei casi più gravi, di degenerazione dell'alterazione cutanea in forme tumorali.

7. L'Adoc denuncia, *ad adiuvandum*, che in un recente sequestro effettuato dalla Guardia di Finanza su calzature a marchio Nike risultate contraffatte è stata scoperta la presenza di un'altra sostanza tossica, il DMF (anti-muffa presente per lo più nei sacchetti inseriti nelle scatole delle calzature). L'utilizzo di tale sostanza non è autorizzato all'interno dell'Unione Europea perché questa risulta altamente nociva in quanto genera pruriti, allergie e, nei casi più gravi, ustioni a contatto con la pelle. Dalla segnalazione dell'Adoc risulta che su tale sequestro sono state effettuate dalle analisi dall'Arpal (Agenzia Regionale per l'Ambiente) i cui risultati avrebbero rivelato che i prodotti analizzati presentavano una concentrazione di DMF eccedente 5 volte il valore massimo previsto dalle direttive ministeriali. La carica battericida è risultata talmente alta che anche le scatole, usate per il confezionamento delle scarpe, sono risultate contaminate.

8. In merito ai nomi a dominio segnalati l'Associazione dei consumatori ha denunciato che la struttura degli stessi ha indotto numerosi consumatori ad effettuare acquisti sul presupposto di comprare prodotti originali ad un prezzo outlet, prodotti, che in realtà sono poi risultati essere contraffatti e probabilmente anche dannosi per la salute. Secondo la segnalazione, inoltre, le informazioni contenute nei domini in merito ai diritti riconosciuti agli acquirenti dal Codice del Consumo risultano non corrette, sia in merito alla fase post vendita, ovvero alla garanzia sul prodotto, che in merito all'esercizio del diritto di recesso e di ripensamento. Infatti, all'interno dei domini di cui trattasi vengono fornite informazioni confuse sulle modalità di resa del prodotto e di ripensamento e non vengono rese note le informazioni sull'esistenza della garanzia legale obbligatoria ai sensi degli articoli 130 e seguenti del Codice del Consumo. I siti non indicano, poi, alcun indirizzo geografico e/o identità del professionista a cui potersi rivolgere in caso di reclami.

9. In data 8 aprile 2014, l'Autorità ha richiesto la collaborazione investigativa dei militari del Gruppo Antitrust del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza. Nello specifico, è stato richiesto ai militari del Gruppo Antitrust di effettuare alcuni accertamenti sui nomi a dominio contenuti nelle segnalazioni.

10. Con risposta pervenuta in data 14 aprile 2014 il Gruppo Antitrust del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza ha fornito, a fronte di una specifica attività info-investigativa, i riscontri richiesti che sono stati acquisiti agli atti.

11. Sulla base delle informazioni acquisite in atti, in data 17 aprile 2014, è

stato avviato il procedimento istruttorio PS9477, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento, al fine di verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, commi 1, lettere *a)*, *b)* *f)* e *g)*, e 2, lettera *a)*, 22, commi 1 e 4, lettere *a)*, *b)* ed *e)*, 23, comma 1, lettere *b)* e *n)*, 24 e 25, comma 1, lettera *d)*, del Codice del Consumo.

12. Parte del procedimento è il Signor Newwfsf Niw, in qualità di professionista ai sensi dell'articolo 18, lettera *b)*, del Codice del Consumo, titolare, nonché *registrant* dei seguenti nomi a dominio:

- *adidaspredator2014.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 96.127.178.153;
- *2014footballboots.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 96.127.178.153;
- *f50botas.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 108.178.60.186;
- *mercurialazul.com* attestato all'indirizzo IP 108.178.60.190;
- *mercurialnewvapor.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 69.175.18.178;
- *mercurialspeed.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 108.178.60.190;
- *predatorlzsl.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 108.178.60.190;
- *2013newsoccercleats.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 108.163.234.86;
- *predatorlzabsolado.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 108.178.60.190;
- *f50mercurial.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 108.178.60.190;
- *ashoes4u.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 204.45.31.51;
- *blazer2cheap.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 204.45.31.52;
- *jordan11bredsk.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 204.45.30.156.

13. Parti del procedimento, in qualità di segnalanti, sono l'Adoc, associazione a tutela dei consumatori e l'Indicam, istituto Centromarca per la lotta alla contraffazione.

14. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, le Parti sono state invitate, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro 5 giorni dal suo ricevimento, al fine della valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria delle pratiche, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo.

15. I comportamenti sopra descritti potrebbero integrare tre distinte pratiche commerciali scorrette poste in essere dal professionista in violazione degli

articoli 20, 21, commi 1, lettere a), b), f) e g), e 2, lettera a), 22, commi 1 e 4, lettere a), b) ed e), 23, comma 1, lettere b) e n), 24 e 25, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo.

a) Vendita di prodotti contraffatti

16. Attraverso i 13 nomi a dominio di cui al punto 1), il professionista avrebbe fornito informazioni ingannevoli in merito alla reale esistenza, alla natura ed alle caratteristiche dei prodotti offerti in vendita, nonché in merito alla sicurezza dei materiali utilizzati lasciando intendere, contrariamente al vero, di essere un distributore ufficiale Nike ed utilizzando illecitamente il relativo marchio senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione. Tale condotta potrebbe integrare una pratica commerciale ingannevole ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lettere a), e b), e 2, lettera a), e 23, comma 1, lettere b) e n).

b) Omissioni di informazioni inerenti l'identificazione del professionista e di tutti i diritti del consumatore previsti nella fase post vendita

17. In violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettere f) e g), e 22, commi 1 e 4, lettere a), b) ed e), il professionista avrebbe omesso di indicare sui 13 nomi a dominio la propria identità ed indirizzo geografico unitamente a tutti i diritti previsti a tutela del consumatore nella fase post vendita incluso il diritto di sostituzione e/o rimborso ed ivi inclusa l'esistenza del diritto di recesso e scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto.

c) Mancata prestazione della garanzia legale di conformità

18. Il professionista, inoltre, proponendo prodotti contraffatti, che per loro natura non possono essere protetti dalla garanzia della casa madre, ha disatteso completamente la disciplina in materia di garanzia legale di conformità di cui al Titolo III, Parte IV, del Codice del Consumo, secondo la quale, in caso di difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene e che si manifesti entro due anni dalla consegna stessa, il consumatore ha diritto, nei confronti del venditore, al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero, in subordine (nei casi previsti dal comma 7 dell'articolo 130), ad una adeguata

riduzione del prezzo od alla risoluzione del contratto. Trattandosi nel caso di specie, di un prodotto contraffatto venduto per originale al consumatore di fatto è precluso l'esercizio di ogni suo diritto e pertanto il comportamento descritto potrebbe integrare una violazione degli articoli 20, 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo.

II. MEMORIE DELLE PARTI

19. A seguito della comunicazione di avvio del procedimento del 17 aprile 2014, con riferimento al procedimento cautelare, il Signor Newwfsf Niw non ha in alcun modo partecipato al procedimento né ha depositato memorie difensive.

III. VALUTAZIONI

20. Sotto il profilo del *fumus boni iuris*, i comportamenti sopra descritti appaiono, già ad un primo esame, potersi configurare come ingannevoli ed aggressivi, in quanto attraverso i seguenti nomi a dominio:

- *adidaspredator2014.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 96.127.178.153;
- *2014footballboots.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 96.127.178.153;
- *f50botas.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 108.178.60.186;
- *mercurialazul.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 108.178.60.190;
- *mercurialnewvapor.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 69.175.18.178;
- *mercurialspeed.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 108.178.60.190;
- *predatorlzsl.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 108.178.60.190;
- *2013newsoccercleats.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 108.163.234.86;
- *predatorlzabsolado.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 108.178.60.190;
- *f50mercurial.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 108.178.60.190;
- *ashoes4u.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 204.45.31.51;
- *blazer2cheap.com* attestato all'indirizzo IP 204.45.31.52;

- *jordan11breds.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 204.45.30.156;
- a) sarebbero fornite informazioni non rispondenti al vero in merito alla natura, alle caratteristiche ed all'utilizzo del marchio Nike sui prodotti venduti che potrebbero addirittura essere dannosi per la salute;
- b) sarebbero omesse informazioni rilevanti sull'identità e l'indirizzo geografico del professionista unitamente alla mancata indicazione di tutti i diritti previsti a tutela del consumatore nella fase *post vendita*;
- c) in merito alla possibilità per gli acquirenti di usufruire della garanzia legale di conformità, questa sarebbe di fatto preclusa in quanto i produttori non sono, come lasciano intendere i domini della società Nike.

21. Si consideri inoltre, che i prodotti di cui trattasi sono particolarmente appetibili per i giovani e per i bambini i quali possono pertanto essere i primi destinatari di prodotti altamente tossici non essendovi, sui siti indicati, alcuna informativa in merito al luogo di produzione né ai materiali utilizzati per realizzare i beni posti in vendita *on-line*.

22. Sotto il profilo del *periculum in mora* si sottolinea che i 13 nomi a dominio di cui al punto 1) del presente provvedimento sono ancora attivi e come tali idonei, nelle more del procedimento, anche in considerazione della crescita esponenziale delle vendite *on-line* e delle caratteristiche dell'offerta pubblicizzata dal professionista, scarpe da ginnastica Nike a prezzi particolarmente appetibili, a raggiungere un elevato numero di consumatori che potrebbero acquistare i prodotti che potrebbero risultare dannosi per i materiali usati per la salute e la sicurezza degli acquirenti.

23. Alla luce di tutto quanto sopra, tenuto conto dell'attualità delle condotte descritte, i domini in esame risultano idonei, nelle more del procedimento, ad indurre i visitatori degli stessi ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non prenderebbero, quale quella di effettuare acquisti nella convinzione di comprare scarpe Nike a prezzi particolarmente convenienti.

RITENUTO, pertanto, che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che le pratiche commerciali sopra descritte, consistenti nell'indurre i consumatori italiani, ad acquistare *on line* prodotti contraffatti potenzialmente dannosi per la salute, sul falso presupposto di procedere all'acquisto di prodotti originali e, quindi, della completa liceità del relativo acquisto, continuino ad essere poste in essere nelle more del procedimento di merito;

RITENUTO altresì che, in ragione di quanto sopra esposto, sia necessario, ai fini dell'esecuzione del presente provvedimento, avvalersi della collaborazione del Gruppo Antitrust del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza;

DISPONE

a) che il Signor Newwfsf Niw, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'articolo 8, comma 1, del Regolamento, sospenda – entro tre giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, effettuata tramite pubblicazione sul Bollettino settimanale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – ogni attività diretta a diffondere i contenuti dei 13 siti *internet* individuati dai seguenti nomi a dominio accessibili mediante richieste di connessione provenienti dal territorio italiano:

- *adidaspredator2014.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 96.127.178.153;
- *2014footballboots.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 96.127.178.153;
- *f50botas.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 108.178.60.186;
- *mercurialazul.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 108.178.60.190;
- *mercurialnewvapor.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 69.175.18.178;
- *mercurialspeed.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 108.178.60.190;
- *predatorlzlsl.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 108.178.60.190;
- *2013newsoccercleats.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 108.163.234.86;
- *predatorlزابsolado.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 108.178.60.190;
- *f50mercurial.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 108.178.60.190;
- *ashoes4u.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 204.45.31.51;
- *blazer2cheap.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 204.45.31.52;
- *jordan11bredsk.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 204.45.30.156;

b) che il Signor Newwfsf Niw comunichi all'Autorità l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative modalità, inviando una relazione ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento;

c) che, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, dell'articolo 15, comma 2, e dell'articolo 16, comma 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, i soggetti di cui alle norme citate, i quali rendono accessibili i contenuti dei siti *internet* individuati dai seguenti nomi a dominio:

- *adidaspredator2014.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 96.127.178.153;
 - *2014footballboots.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 96.127.178.153;
 - *f50botas.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 108.178.60.186;
 - *mercurialazul.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 108.178.60.190;
 - *mercurialnewvapor.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 69.175.18.178;
 - *mercurialspeed.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 108.178.60.190;
 - *predatorlzsl.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 108.178.60.190;
 - *2013newsoccercleats.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 108.163.234.86;
 - *predatorlzabsolado.com* attestato all'indirizzo IP 108.178.60.190;
 - *f50mercurial.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 108.178.60.190;
 - *ashoes4u.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 204.45.31.51;
 - *blazer2cheap.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 204.45.31.52;
 - *jordan11bredsk.com* attualmente attestato all'indirizzo IP 204.45.30.156;
- impediscano, allo scadere del termine di cui alla precedente lettera a), l'accesso ai siti stessi da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano;

d) ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del Codice del Consumo e dell'articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68, che l'Autorità, per l'esecuzione del presente provvedimento, si potrà avvalere della collaborazione del Gruppo Antitrust del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, affinché provveda ad ogni attività a ciò necessaria.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera c), del Decreto Legislativo n. 21/2014, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di

impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Regolamento, la presente decisione deve essere immediatamente eseguita a cura del professionista e che il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella